

CITTÀ DI LAMEZIA TERME
(Provincia di Catanzaro)



**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del
suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale**

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 - Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Continua ad applicarsi il Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato dal Comune di Lamezia Terme.
5. Il nuovo canone unico patrimoniale, istituito, ai sensi dell'art. 1 comma 816 della L. 160/2019, nella seduta consiliare del 21 dicembre 2020, sostituisce le precedenti entrate:
 - canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche – COSAP,
 - imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni,
 - canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari,
 - canone di concessione per l'uso o l'occupazione delle strade comunali.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. Nell'ambito del territorio comunale sono autorizzabili le seguenti tipologie di impianti pubblicitari, come da Piano Generale degli Impianti pubblicitari (*d'ora in poi anche: PGIP*) approvato dal Comune di Lamezia Terme:

- a) insegne di esercizio;
 - b) cartelli;
 - c) striscioni, locandine e standardi;
 - d) segni orizzontali reclamistici;
 - e) impianti pubblicitari di servizio;
 - f) impianti di pubblicità o propaganda.
3. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate in:
- a) *Pubblicità ordinaria*, effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi, e altri mezzi pubblicitari e tutti quei manufatti che, quale conseguenza di nuove normative, tecnologie avanzate o specifiche richieste del mercato pubblicitario, non rientrano nelle caratteristiche elencate nei successivi commi;
 - b) *Pubblicità effettuata con veicoli*, ordinaria su automezzi pubblici o privati e/o con veicoli di impresa;
 - c) *Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni*;
 - d) *Pubblicità varia*, comprendente la pubblicità con striscioni, con aeromobili, con palloni frenati, quella in forma ambulante e quella fonica.
4. Relativamente alla distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico, si fa riferimento al Piano generale degli impianti approvato.

Articolo 5 - Individuazione e delimitazione di zone

1. Ai fini della regolamentazione urbanistico – ambientale di cui al presente titolo sono individuati i seguenti ambiti territoriali:
- a) **Ambito di territorio urbano**, coincidente con l’area racchiusa all’interno della delimitazione del centro abitato, redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale di Lamezia Terme ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
 - b) **Ambito di territorio non urbano**, coincidente con la rimanente parte di territorio comunale esterna all’ambito di cui alla precedente lettera a).
2. L’Ambito di territorio urbano è distinto nelle seguenti zone:
- **Zona I**, comprendente gli insediamenti urbani storici, coincidenti con le zone omogenee di tipo A del Piano Regolatore Generale;
 - **Zona II**, coincidente con l’ambito di territorio urbano di cui al precedente comma 1 lett. a), escluse e aree di zona I. Tale zona comprende quindi le aree urbane cosiddette di città consolidata a valle dei centri storici, le aree urbane cosiddette di città in via di consolidamento a valle della linea ferroviaria Lamezia T. – Catanzaro ed i centri urbani di minore consistenza demografica, ossia le frazioni ed i nuclei abitati sparsi nel territorio.
3. Le delimitazioni delle zone di cui ai commi 1 e 2 che precedono sono riscontrabili negli elaborati del vigente PGIP, a cui si rinvia per maggiori dettagli.
4. Il PGIP può suddividere, a livello cartografico, in modo preciso ed analitico, gli Ambiti di cui sopra in zone omogenee, stabilendo per ognuna di esse le tipologie ed il dimensionamento dei mezzi pubblicitari ammessi. Il PGIP può essere motivatamente adeguato e modificato periodicamente, per tenere conto di eventuali variazioni intervenute sul territorio comunale.

Articolo 6 - Insegne di esercizio: definizioni e prescrizioni

1. Si definisce “**insegna di esercizio**”, salvo quanto successivamente stabilito ai fini tributari, l’impianto luminoso o non luminoso posto in adiacenza o nelle vicinanze della sede dell’attività di riferimento riportante una scritta in caratteri alfanumerici ed eventuali

simboli o marchi a parete o a bandiera, mediante materiali di qualsiasi natura. L'installazione a parete o a bandiera può essere autorizzata con le avvertenze di cui ai seguenti punti.

- Nella Zona I sono ammesse insegne di esercizio a lettere singole o al neon filiforme, con sporgenza massima di cm. 15 dalla facciata, in legno, pietra, metallo (bronzo, ottone, rame, ferro e metallo brunito) o altro materiale di pregio, con esclusione di cassonetti luminosi in materiale plastico, insegne luminose a bandiera e insegne luminose verticali. L'iscrizione, sviluppata di norma su una sola riga, può riportare il solo nome della ditta e/o dell'attività svolta con l'esclusione di disegni e figure non raffiguranti eventuali marchi di fabbrica.

Sono consentite insegne a pannello non luminoso dipinte su idoneo supporto, a condizione di un confacente ambientamento, da valutarsi caso per caso.

Per le definizioni relative a insegne, targhe, cartelli, locandine, stendardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle effettuate dai commi 1.

Le insegne non devono alterare lo spartito architettonico e la sagoma originaria degli edifici, né sovrapporsi ad elementi decorativi o ostacolare la percezione dell'ambiente circostante, edifici, strade, piazze.

Nel caso di aperture ad arco, le insegne devono seguirne la forma. Non sono ammesse insegne ai piani superiori che occludono parti decorative della facciata (ringhiere, aperture, marcapiani, cornici, lesene, eccetera): al massimo consentita l'apposizione di targhe o pannelli a copertura di ringhiere non di pregio, con l'accortezza di limitare la superficie della targa/pannello alla metà della superficie della ringhiera sulla quale viene collocata.

Eventuali deroghe dalle prescrizioni precedenti possono essere consentite solo nel caso di servizi pubblici: (farmacie, ambulatori, telefoni, monopoli di stato) e nel caso di edifici moderni marginali al perimetro del centro storico.

In ogni caso le dimensioni delle insegne frontali di esercizio dovranno essere contenute nella superficie massima di 6 mq, mentre le insegne a bandiera, laddove ammesse, non dovranno superare la superficie massima di 2 mq.

- Nella Zona I, limitatamente alle unità edilizie di complessivo e rilevante pregio storico-architettonico individuate nel PGIP, sono ammissibili insegne di esercizio esclusivamente di elevata qualità formale, e solo se esistono possibilità di collocazioni opportune in coerenza e nel rispetto della composizione della facciata. Nel dettaglio:

- in fregio ad edifici di pregio stilistico, sono ammesse insegne frontali di esercizio limitatamente ai piani terra con esclusione dei cassonetti a luce interna ed in materiale plastico; sono altresì ammesse insegne a bandiera luminose solo se atte ad individuare servizi primari di pubblica utilità;
- in fregio ad edifici a carattere monumentale sedi di attività di esercizio, sono ammesse esclusivamente ai piani terra insegne frontali costituite da: vetrofanie, vetrografie, lettere singole, plance, targhe e pannelli, filamenti a gas neon, iscrizioni dipinte, bassorilievi, con superficie massima 4 mq. Sono altresì consentite insegne a bandiera artistiche, non luminose, aventi superficie massima 1 mq, sempreché coordinate con gli altri elementi architettonici della facciata interessata;
- in fregio ad edifici a carattere monumentale sedi di pubblici uffici o attività non produttive, sono ammesse esclusivamente ai piani terra insegne frontali costituite da: vetrofanie, vetrografie, lettere singole, plance, targhe e pannelli. Non sono ammesse insegne a bandiera;
- in fregio ad edifici a carattere monumentale costituenti luoghi di culto, sono ammesse esclusivamente ai piani terra insegne frontali costituite da pannello di natura turistica, dimensioni massime 0,50 mq, fissato su sostegno ancorato al suolo recante informazioni relative alla denominazione, dedicazione e la datazione del complesso religioso.

- Nella Zona II ed in ambito di territorio non urbano sono ammesse insegne frontali del tipo vetrofanie, vetrografie, lettere singole, cassonetti, plance, targhe, pannelli, filamenti a gas neon, o a bandiera, luminose e non luminose, poste sulle pareti di pertinenza dell'esercizio; le insegne da installare su porte e vetrine devono di norma essere contenute entro i sestii di apertura.

Possono essere realizzate in qualsiasi materiale, sviluppate di norma su un massimo di due righe riportanti il solo nome della ditta e/o dell'attività svolta, con l'esclusione di disegni e figure non raffiguranti eventuali marchi di fabbrica.

Per i cassonetti a parete l'altezza massima è di cm. 120, con aggetto non superiore a cm.20, mentre per le insegne a bandiera di tipo a cassonetto monofacciale o bifacciale, le dimensioni massime consentite sono di cm. 100 per l'altezza, cm. 150 per la larghezza, e cm. 20 per lo spessore, con l'altezza minima da terra di cm. 250; tali vincoli dimensionali non si applicano in caso di insegne a lettere singole o del tipo al neon filiforme.

2. Si definiscono “**indicazioni direzionali**” o “**preinsegne**”, gli impianti metallici o luminosi di dimensioni standard di cm. 25 X 125, riportanti iscrizioni e scritte finalizzati ad orientare verso la sede di determinati esercizi o attività. L'apposizione di indicazioni direzionali o preinsegne sarà consentita esclusivamente all'interno degli spazi rappresentati da piantane metalliche poste in serie ubicate secondo le indicazioni di apposita planimetria redatta ad integrazione del vigente PGIP. Le iscrizioni dovranno riportare con caratteri omogenei il nominativo dell'attività o il tipo servizio esercitato, l'eventuale marchio o logo e freccia direzionale.

Nel caso di piantane ospitanti più indicazioni direzionali, queste devono essere apposte in ordine gerarchico disponendo dal basso verso l'alto quelle di pubblica utilità, quelle di rilevanza turistica e commerciale, quelle indicanti località e infine quelle indicanti strade nazionali e autostrade.

I cromatismi prescritti sono i seguenti:

- fondo bianco e lettere nere per indicazioni direzionali di pubblica utilità (vie, quartieri, uffici,etc.);
- fondo marrone e lettere bianche per le indicazioni direzionali relative a monumenti e luoghi di rilevanza turistica;
- fondo nero e lettere gialle per le indicazioni direzionali commerciali;
- fondo azzurro e lettere bianche per indicazioni direzionali di località;
- fondo verde e lettere bianche per indicazioni direzionali di autostrade.

3. Si definisce “**vetrina**” o “**mostra**”, ogni struttura espositiva di messaggi o prodotti di qualsiasi genere, posta alla vista dalla strada prospiciente e delimitata da apposito vetro o cristallo. Tali strutture possono essere autorizzate con le avvertenze di cui ai seguenti punti.

- Nella Zona I è consentito l'impianto di mostre e vetrine solo all'interno di porte, androni, aperture e finestre, con il mantenimento di eventuali portali e inferriate preesistenti; esse dovranno essere realizzate con rifiniture e materiali omogenei, o comunque assimilabili a quelli antichi o circostanti, con assoluto divieto di materiali plastici e alluminio anodizzato. Sono consentiti su pareti esterne, evitando di coprire elementi di decoro della facciata, espositori in ferro battuto da destinare all'informazione di tipo commerciale e sociale, nonché bacheche relative ad attività fotografiche, queste ultime nel numero di una per ogni esercizio, con dimensioni massime di cm. 70x100x10 e di norma riponibili alla fine del turno di apertura.

- Zona II ed in Ambito non urbano oltre agli impianti di cui al punto precedente sono ammesse mostre e vetrine anche esterne agli esercizi, purché ubicate sulle pareti di pertinenza dell'esercizio stesso e correttamente inserite all'interno dello spartito architettonico. Sono altresì ammesse bacheche destinate all'informazione pubblicitaria e a scopi sociali (giornali, circoli culturali etc.).
4. Si definisce “**targa**” il manufatto in metallo, legno, vetro o materiale plastico, posto di fianco all'ingresso del locale e/o dell'androne condominiale dove ha sede l'attività in essa richiamata.
- Nella Zona I le targhe professionali o commerciali devono essere in metallo pregiato o in pietra e poste ad una altezza minima dal suolo di cm. 120 con eventuale illuminazione a luce indiretta. Le dimensioni massime ammesse sono di cm. 35 di altezza e di cm. 60 di larghezza, con oggetto massimo di cm. 5. E' possibile l'installazione in serie verticale di targhe, purché dello stesso materiale e dimensioni.
 - Nella Zona II ed in Ambito non urbano, oltre alle caratteristiche prescritte al punto precedente, è ammesso l'uso di qualsiasi materiale e la eventuale illuminazione con luce diretta.
5. Si definisce “**tenda solare**” ogni copertura temporanea di tipo retrattile o ripiegabile riportante eventuali messaggi pubblicitari, atta a creare una zona d'ombra sull'area di transito prossima all'esercizio commerciale od artigianale di riferimento.
- Nella Zona I sono ammesse tende solari per esercizi commerciali ed artigianali, caratterizzate da colori sobri e intonati all'ambiente, di sporgenza massima tale da non ostacolare il pubblico transito, con fronte limitato ai vani di apertura dell'esercizio e realizzate in materiale di tela o tela plastificata.
La sporgenza deve comunque essere contenuta all'interno di marciapiedi o slarghi pedonali.
Il bordo inferiore dovrà essere posto ad altezza minima di cm. 220 dal piano pedonale.
 - Nella Zona II ed in Ambito non urbano sono ammesse tende solari realizzate in materiale di tela o tela plastificata di sporgenza contenuta all'interno di marciapiedi o zone pedonali, limitate ai vani di apertura dell'esercizio.
Il bordo inferiore non dovrà essere posto ad altezza minima di cm.220 dal piano pedonale.
I colori delle tende dovranno essere intonati all'ambiente.
Per maggiori dettagli sulle occupazioni mediante tenda a braccio, si rinvia al disciplinare di attuazione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio (*dehors*).
6. Si definisce “**cavalletto**” la struttura mobile da esposizione, sia essa in legno o in metallo, posta nelle immediate vicinanze dell'esercizio di riferimento:
- a. in Zona I è consentita l'installazione di cavalletti mobili di esposizione, del tipo da pittore o simili, in legno pregiato o ferro battuto, posti all'interno di androni e portoni o all'inizio di percorsi laterali alla viabilità principale, in maniera comunque da non ostacolare il pubblico transito veicolare e pedonale.
 - b. in Zona II e nell'Ambito non urbano è consentita l'installazione di cavalletti mobili del tipo descritto al punto precedente realizzati, in qualsiasi materiale e posti in maniera da non ostacolare il pubblico transito veicolare e pedonale.

7. Nelle stazioni di servizio di carburante possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera l'8% delle aree occupate dalle stazioni medesime. Sono altresì autorizzabili mediante D.I.A. i supporti di dimensioni contenute per campagne pubblicitarie legate alle promozioni della Compagnia di riferimento, da considerarsi pubblicità temporanea.

Articolo 7 - Pubblicità con cartelli: definizioni e prescrizioni

1. In linea generale, la pubblicità in forma stabile non di esercizio si attua attraverso gli impianti pubblicitari classificati quali "cartelli", ossia manufatti mono o bifacciali aventi come supporto una idonea struttura di sostegno, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici in forma stabile, riferiti all'attività dell'azienda, che ne favoriscono l'individuazione, il reperimento della sede e/o l'offerta commerciale relativa.
2. I cartelli sono collocati altrove rispetto alle sedi delle attività di riferimento o delle loro pertinenze accessorie, nel qual caso sono da intendersi come insegne di esercizio.
3. E' ammessa l'illuminazione mediante luce propria, o per luce indiretta.
4. Gli impianti di cui al presente articolo devono essere realizzati in maniera da resistere agli agenti atmosferici e alla spinta del vento, e devono essere provvisti di targhette di identificazione: la loro ubicazione non deve interferire con la visibilità dei segnali stradali, né ostacolare il transito veicolare e pedonale.
5. In nessun caso è ammesso l'utilizzo di un cartello per affissioni dirette: la presente violazione, se ripetutamente accertata dalla struttura deputata alla vigilanza ed al controllo, determina la revoca dell'autorizzazione dell'impianto.
6. Nella Zona I non è ammessa la collocazione di cartelli ad esclusione degli impianti connessi con l'arredo urbano o che realizzino un pubblico servizio, il cui inserimento avviene mediante piano d'arredo urbano, come disposto dall'art. 6 del presente Regolamento.
7. Nella Zona II è ammessa la collocazione di cartelli sempreché possa sempre misurarsi una distanza minima dal limite della carreggiata stradale di metri lineari 2,00 ed una distanza minima dalle intersezioni stradali di metri lineari 25,00 (distanza misurata tra assi stradali intersecatisi).
8. Qualora il cartello da posizionare fosse ubicato al suolo e posto trasversalmente al senso di marcia veicolare, la sua dimensione massima ammissibile è 3,00 mq; qualora fosse ubicato al suolo e posto parallelamente al senso di marcia veicolare, la sua dimensione massima ammissibile è 6,00 mq; qualora fosse ubicato in aderenza a facciate di edifici prive di finestrate o altre strutture murarie, la sua dimensione massima ammissibile è fissata nel 30% della superficie del paramento murario, mentre la sua altezza deve risultare inferiore al manufatto edilizio a cui aderisce.
9. In nessun caso è ammissibile l'accostamento di più cartelli al fine di costituire un unico supporto di maggiore superficie, superiore a quelle consentite dal presente articolo.
10. Se non previsto espressamente, non è altresì consentito un diverso utilizzo dei cartelli per usi affissionistici.

Articolo 8 - Impianti pubblicitari di servizio: definizione e prescrizioni

1. Si definiscono "**impianti pubblicitari di servizio**" tutti i manufatti che garantiscono, insieme al messaggio pubblicitario, l'erogazione di un servizio di utilità pubblica, ovvero informazioni di tipo istituzionale, sociale e culturale, quali ad esempio: segnali di fermate autobus, pensiline di attesa, transenne salva-pedoni, cestini, panchine, orologi, rilevatori di temperatura e di umidità, piante topografiche, pannelli elettronici a messaggio variabile, quadri informativi, contenitori per la raccolta differenziata ed altri mezzi di arredo urbano inseribili a giudizio dell'Amministrazione Comunale. Essi non sono assoggettati a

preventive limitazioni quantitative e devono caratterizzarsi per la loro struttura sobria, solida ed essenziale ed essere tali da non ingenerare alcuna interferenza con la segnaletica stradale.

2. La distanza degli impianti pubblicitari di servizio dal ciglio stradale deve essere tale da permettere l'agevole uso dei marciapiedi e non procurare intralcio al traffico veicolare e pedonale.
3. Le relative strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate in maniera da resistere alla spinta del vento, ed essere saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente, sia nei loro singoli componenti.
4. Gli impianti pubblicitari di servizio possono essere luminosi, sia per luce propria sia per luce indiretta; la loro installazione è consentita anche in zona I, purché opportunamente caratterizzati e armonizzati con l'ambiente storicizzato.
5. Gli impianti pubblicitari di servizio possono essere autorizzati solo se inseriti in piani d'arredo urbano concordati con l'Amministrazione, che dovranno essere riferiti ad ambiti riconoscibili quali vie, piazze o quartieri e non potranno trattare spazi pubblicitari superiori a 100 mq per ogni progetto particolareggiato.

Articolo 9 - Impianti luminosi: definizioni e prescrizioni

1. Si definisce “**impianto luminoso o proiettivo**” ogni struttura il cui messaggio pubblicitario, sia erogato in forma intermittente o lampeggiante, eventualmente accoppiato a informazioni di natura istituzionale o di pubblica utilità.
2. Rientrano in tale tipologia, anche gli impianti che proiettano immagini su pareti prospicienti, o fasci di luce finalizzati a identificare, localizzare, o pubblicizzare determinati esercizi o attività terziarie.
3. Qualora l'impianto luminoso fornisca anche informazioni di pubblica utilità, esso viene assimilato agli impianti di servizio di cui al precedente art.8.
4. Le dimensioni delle immagini proiettate da un impianto luminoso su pareti prospicienti non possono superare quelle dei cartelli di cui all'art. 9 e il relativo fascio luminoso non deve essere di intralcio al transito veicolare e pedonale.
5. Nel caso di fasci di luce notturni proiettati verso l'alto, l'Ufficio competente è tenuto all'accertamento di insussistenza di ogni motivo ostativo legato alla sicurezza, al decoro urbano e all'impatto ambientale.

Articolo 10 - Pubblicità varia: definizioni e prescrizioni

1. Si definiscono “**installazioni temporanee**” gli striscioni, i gonfaloni, le bandiere e ogni elemento bidimensionale non luminoso, realizzato in materiale di qualsiasi natura, non deperibile e resistente agli agenti atmosferici. Il bordo inferiore delle installazioni temporanee posizionate al di sopra della carreggiata stradale deve essere a quota non inferiore a mt. 5,10; qualora posizionate al di sopra dei percorsi pedonali, la quota non può essere inferiore a mt. 2,50. Le installazioni temporanee sono ammesse per un massimo di giorni 15 e per la promozione di manifestazioni e spettacoli di carattere sociale, politico, culturale, ricreativo e sportivo.
2. Si definisce “**pubblicità mediante aeromobili e palloni frenati**” quella effettuata mediante transito di mezzi aerei, o mediante mongolfiere, sia mobili che ancorate al suolo. Dimensioni e tipologie degli elementi riportanti i messaggi pubblicitari, e la loro durata, saranno valutati caso per caso prima dell'eventuale rilascio di titolo abilitativo, tenendo conto di ogni possibile interferenza con i problemi del decoro urbano e della sicurezza.
3. Si definisce “**segno orizzontale reclamistico**” la riproduzione mediante pellicole adesive su superficie stradale di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e marchi, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali, lungo il percorso di manifestazioni sportive, o su aree destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive.

I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti, devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati alla superficie stradale, in maniera da non limitare l'aderenza al suolo dei veicoli transitanti.

4. Si definisce “**pubblicità sui veicoli**” la pubblicità realizzata, senza preventive limitazioni quantitative, su automezzi pubblici o privati. Essa può essere luminosa o non luminosa. Essa è sempre consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
È sempre possibile l'apposizione sui veicoli privati di pubblicità non effettuata per conto terzi, consistente nella riproduzione del marchio o della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo. La pubblicità sui veicoli per conto terzi è consentita sui mezzi adibiti al trasporto di linea, a condizione che non sia realizzata mediante messaggi luminosi e variabili, e sia contenuta negli spazi laterali del veicolo, entro forme geometriche regolari. La pubblicità, luminosa o non luminosa, per conto terzi è altresì consentita sui veicoli adibiti al servizio di taxi-urbano, a condizione che sia realizzata su pannello piano bifacciale, e anche su automezzi appositamente predisposti recanti pannelli di dimensioni non superiori a mt.6,00 x mt. 3,00 definiti “vele”; in quest'ultimo caso la sosta dell'automezzo su uno stesso suolo pubblico non può superare i 60 minuti consecutivi.
Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
5. Si definisce “**pubblicità fonica**” quella diffusa da autoveicoli. Di norma possono essere diffusi unicamente messaggi di pubblico interesse disposti dall'autorità di pubblica sicurezza o dal Sindaco, ovvero messaggi di natura istituzionale, sociale, culturale o di tipo politico in caso di campagne elettorali. In periodi particolari può essere autorizzata l'effettuazione di pubblicità fonica anche per altri usi.
6. Si definisce “**pubblicità ambulante**” quella diffusa a mezzo di volantini di carattere commerciale nelle pubbliche vie, sia con consegna a mano sia con apposizione sulle autovetture. L'imposta è dovuta, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.

Articolo 11 - Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Il rilascio delle autorizzazioni all'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati deve essere richiesto all'Ente proprietario della Strada.
3. Il soggetto richiedente deve versare, per il rilascio dell'Autorizzazione e per ogni suo rinnovo, i diritti di segreteria vigenti alla data di rilascio dell'atto.
4. Nel caso di impianti e installazioni temporanee della durata non superiore a 15 giorni è sufficiente il nulla-osta dirigenziale subordinato alla verifica del rispetto delle norme del presente regolamento e del pagamento dei soli diritti di segreteria.
5. L'eventuale nulla-osta del proprietario del suolo o dell'immobile interessato da una installazione pubblicitaria deve essere acquisito prima del rilascio del titolo abilitativo.
6. Qualora il soggetto titolare dell'Autorizzazione di un'insegna di esercizio, intenda procedere alla mera variazione del messaggio pubblicitario già autorizzato, può farne

regolare domanda all'Ufficio competente, allegando il bozzetto del nuovo messaggio; decorsi venti giorni, la richiesta si intende assentita. Analoga procedura potrà seguirsi in caso cessione/subentro dell'attività.

Articolo 12 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. E' fatto obbligo al titolare dell'Autorizzazione di:
 - verificare il buono stato di conservazione degli impianti pubblicitari autorizzati e delle loro strutture di sostegno;
 - effettuare tutti gli interventi necessari al loro mantenimento, alla pulizia e al decoro;
 - adempiere, nei tempi richiesti, a tutte le prescrizioni impartite dall'Amministrazione comunale al momento del rilascio dell'Autorizzazione, o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'Autorizzazione, nel caso di insussistenza delle condizioni di sicurezza o per cause di forza maggiore che siano tempestivamente segnalate da parte dell'Amministrazione comunale.
2. In caso di installazioni plurime, o seriali intestate ad una stessa ditta, è necessario la nomina di un Direttore Tecnico, scelto tra i professionisti abilitati, il quale è tenuto a relazionare annualmente, ovvero all'atto della richiesta dell'eventuale rinnovo dell'autorizzazione, all'Ufficio competente circa la corretta gestione e lo stato di manutenzione degli impianti autorizzati.
3. È fatto obbligo al titolare dell'Autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine, stendardi e luminarie, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione di riferimento, ripristinando accuratamente lo stato dei luoghi.
4. Ogni inadempienza delle prescrizioni di cui al presente articolo espone il titolare dell'Autorizzazione alle sanzioni di cui al presente Regolamento.

Articolo 13 - Adattamento dei mezzi pubblicitari esistenti

1. L'Ufficio competente provvede alla verifica e all'eventuale conferma delle situazioni esistenti sul territorio comunale, secondo le procedure di cui ai commi seguenti.
2. Tutti gli impianti conformi al Regolamento si intendono confermati secondo le prescrizioni e i limiti fissati nel relativo titolo abilitativo; in caso di insegne di esercizio, di cui al precedente articolo 6, realizzate da oltre dieci anni e non palesemente difformi, si procede alla presa d'atto da parte dell'Ufficio competente, previa autocertificazione da parte dell'interessato, presentazione di fotografie e versamento dei diritti di segreteria. Nella presa d'atto l'Ufficio competente può indicare tempi e modi per la migliore armonizzazione dell'impianto.
3. Le installazioni di cui al precedente art. 6 che risultino non conformi alle prescrizioni del Regolamento, sono adeguate entro mesi 12 dalla data della sua entrata in vigore; in mancanza si procede alla rimozione in danno del soggetto proprietario.
4. Nel caso di impianti che risultino non regolarmente autorizzati, o non conformi alle prescrizioni del Regolamento è assegnato un termine non superiore a giorni 30 per l'eliminazione o eventuale adeguamento; in mancanza si procede alla rimozione in danno del soggetto proprietario dell'impianto.

Articolo 14 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà

diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 15 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo ed alle scuole di qualunque ordine e grado.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Locale e dell'Ordinanza Sindacale n. 8 del 13/01/2015
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.
4. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dalla normativa vigente relativa alla circolazione stradale.
5. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari, ad esclusione delle insegne di esercizio e delle forme di pubblicità temporanea, se non previo parere favorevole dell'Amministrazione competente. Allo stesso modo è vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali se non previo parere favorevole della Soprintendenza.
6. Su statue, monumenti, fontane, sul muro di cinta e nei piazzali dei cimiteri, sulle chiese e nelle loro immediate adiacenze è vietato collocare qualsiasi tipologia di mezzi pubblicitari. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, anche se non vincolati, nonché nelle relative pertinenze, sui muri di cinta e sugli edifici pubblici o adibiti a sede di ospedali è vietato collocare impianti pubblicitari permanenti; può essere autorizzata l'apposizione di targhe ed altri mezzi di indicazione, comprese le insegne di esercizio, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.
7. E' vietata l'installazione di cartelli di tipo permanente i cui messaggi pubblicitari non siano compatibili in termini di "competizione commerciale" con le attività adiacenti.
8. Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed alle altre forme vietate dal presente articolo si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni di cui al Presente Regolamento.

Articolo 16 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.

2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 17 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume come effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, la diffusione di messaggi pubblicitari temporanea.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 18 - Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 19 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 20 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per

superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.

3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
9. Per la pubblicità effettuata per periodi superiori a tre mesi di durata il canone è comunque dovuto per l'intero anno solare di riferimento e rappresenta un'autonoma obbligazione tributaria.

Articolo 21 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. Ai fini della determinazione del canone, le località del territorio del Comune sono state suddivise in due categorie, **speciale ed ordinaria**, in relazione alla loro importanza. Le località del territorio comunale comprese nella categoria speciale sono specificate nell'allegato "A" al presente Regolamento, che ne costituisce parte integrante.

Articolo 22 - Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello eventualmente predisposto e messo a

disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata al SUAP del Comune. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e il Comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Articolo 23 - Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato con le modalità indicate dal Comune.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
3. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
4. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 12 euro.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 24 - Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura legale.

Articolo 25 - Accertamento

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ovvero in violazione del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pari al 100% dell'ammontare del canone, ferma restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 e s.m.i.
3. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

Articolo 26 - Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Gli esercizi commerciali ed artigianali del Centro Storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
 - a) 30% per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
 - b) 50% per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
 - c) 100% per durata dei lavori oltre sei mesi fino ad un anno.La durata delle opere fa riferimento alle date di inizio e di chiusura del cantiere.
3. Le agevolazioni di cui al comma precedente decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione entro il **31 gennaio di ciascun anno**. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.
4. Il possesso dei requisiti previsti dovrà essere autocertificato dal soggetto passivo nella dichiarazione.

Articolo 27 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 28 - Tipologia degli impianti delle affissioni e criteri generali

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

Articolo 29 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Lamezia Terme costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Articolo 30 - Impianti per le pubbliche affissioni

1. Gli impianti per le pubbliche affissioni sono costituiti da:
 - a) plance, standardi, posters, tabelloni, vetrine ed altre strutture monofacciali, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di messaggi e manifesti pubblicitari;
 - b) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione o di sostegno e da strutture idonee per l'espletamento di tale servizio;
 - c) armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti, e altri spazi ritenuti idonei dell'Ufficio competente, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presente regolamento.
2. In tutto il territorio comunale è consentita l'affissione di manifesti di qualunque natura esclusivamente sugli appositi supporti, escludendo pertanto qualsiasi altra superficie muraria non appositamente e legittimamente destinata all'affissione.
3. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni, con esclusione di quelle temporanee per campagne occasionali o per il mascheramento dei cantieri, è stabilita in un massimo di complessivi mq. 3.400 (tremilaquattrocento/00) ripartiti nelle seguenti classi:
 - a) mq. 748, pari al 22%, destinati alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica;
 - b) mq. 1.122,00 pari al 33%, destinati alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale o dal concessionario del servizio;
 - c) mq. 1.580,00, pari al 45%, destinati alle affissioni di natura commerciale, effettuate direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio, qualora lo stesso sia appaltato.
4. Le aggiudicazioni degli spazi pubblici di cui al precedente comma 3, avvengono per selezione derivante dall'esito di una procedura a bando pubblico. Il procedimento di individuazione dei contraenti viene svolto in base alla normativa vigente in materia.
5. Per evitare le concentrazioni delle concessioni di natura commerciale effettuate direttamente da privati, il Comune adotta il metodo dell'assegnazione per lotti e decide il limite massimo delle aggiudicazioni consentite ad un medesimo soggetto, nel 15 % della superficie di cui al comma 3 lettera c del presente articolo.
6. E' vietato al concessionario del servizio pubbliche affissioni per conto del Comune di partecipare direttamente o indirettamente ai bandi per l'assegnazione dei lotti delle affissioni di natura commerciale di cui al comma 3 lettera c del presente articolo.
7. Il rapporto di concessione ha la durata di anni tre, fatti salvi termini diversi di volta in volta stabiliti dal Comune in sede di bando di gara.
8. Per la sopravvenienza di una superiore esigenza di pubblico interesse, il Comune si riserva di esercitare, in qualsiasi momento, il potere di ordinare la rimozione – procedendo alla disposizione di revoca – ovvero, laddove risulti possibile, lo spostamento di impianti pubblicitari, senza che il contraente abbia il diritto a pretese di alcun genere, ad eccezione del rispettivo diritto al rimborso del pagamento del periodo di mancato uso del mezzo ed all'eventuale conguaglio.
9. La vigenza del rapporto contrattuale è subordinata alla permanenza dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara ed a tutte le altre condizioni stabilite nel contratto. Costituiscono cause di decadenza di diritto dal contratto la contestazione definitiva di almeno tre violazioni degli obblighi.

10. Intervenuta la scadenza naturale od anticipata del contratto, il Comune decide e procede alla rassegnazione di spazi mediante un nuovo procedimento concorsuale.
11. Spetta al Concessionario del servizio, di concerto con l'Amministrazione Comunale, stabilirne il posizionamento, tenuto conto dei divieti e delle limitazioni stabilite dal presente Regolamento e, se da ubicare lungo le strade, dalla normativa vigente in materia di circolazione stradale.

Articolo 31 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 32 – Modalità delle pubbliche affissioni

1. L'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente e da quanto previsto nei successivi commi.
2. L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene al Soggetto Gestore preposto al servizio la commissione accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto. Tale commissione è iscritta nell'apposito registro, contenente tutte le notizie ad essa relativa, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato dal Funzionario Responsabile del servizio o, qualora lo stesso sia affidato ad altro dipendente, da lui verificato almeno ogni sei giorni, apponendovi il visto, la data e la firma. Tale registro è tenuto presso l'Ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.
3. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
4. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova e separata commissione. Ogni manifesto affisso avrà impresso il timbro con la data di scadenza stabilita. Non è consentita la prenotazione di un dato impianto-spazio pubblicitario per un periodo superiore ai 30 giorni, senza possibilità di rinnovo immediato ovvero è vietata la somma di prenotazioni senza che tra loro intercorra una pausa utile a offrire la disponibilità dello spazio ad altro e diverso utente. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
6. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
7. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

8. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
9. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
10. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10 % del diritto, con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione. Non sussiste l'obbligo per il Servizio Affissioni di tenere aperti i propri uffici nei giorni festivi e nelle ore notturne.
11. Nell'ufficio del Servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
12. I manifesti devono essere fatti pervenire al Soggetto gestore nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quando l'affissione deve avere inizio, e devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:
 - a) per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;
 - b) per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli da cui ciascuno è costituito, e lo schema di composizione del manifesto, con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.
13. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all'ufficio una copia in più da conservare per documentazione del servizio.
14. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro con la data di scadenza prestabilita.
15. La mancanza di spazi disponibili verrà comunicata al committente con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.
16. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente, al quale il Soggetto Gestore provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro 90 giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.
17. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, il Soggetto Gestore provvede ad avvertire il committente per iscritto. Se entro 5 giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, il Soggetto Gestore provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.
18. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni, lo stesso, con apposita comunicazione in scritto, può autorizzare il Soggetto gestore ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso.
19. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.
20. Le imprese di pompe funebri possono utilizzare direttamente gli Impianti affissionistici comunali dietro richiesta all'ufficio affissioni consegnando la ricevuta di pagamento entro

le 24 ore successive, lavorative, al funerale per i relativi diritti corrisposti per ogni manifesto affisso senza maggiorazione del diritto d'urgenza.

21. Per quanto riguarda le affissioni comunali, istituzionali, commerciali e non commerciali, al fine di ottimizzare gli spazi disponibili, sono consentiti:
- a) Comunali: ogni affissione con lo stesso soggetto pubblicizzato non potrà superare i 70 manifesti (70x100) o comunque l'equivalente in fogli; ogni richiesta riguardante affissioni istituzionali non potrà superare i 100 manifesti (70x100) o comunque l'equivalente in fogli;
 - b) Non commerciali: (messaggi non finalizzati al lucro a cura di soggetti economici e/o di propaganda politica). Ogni affissione con lo stesso soggetto pubblicizzato non potrà superare i 100 manifesti (70x100) o comunque l'equivalente in fogli;
 - c) Commerciali: Ogni affissione con lo stesso soggetto pubblicizzato non potrà superare i 150 manifesti (70x100) o comunque l'equivalente in fogli.

Articolo 33- Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 34 - Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 35- Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

Articolo 36 - Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
- a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Lamezia Terme e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 37 - Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta de servizio.

Articolo 38 - Accertamento

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ovvero in violazione del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pari al 100% dell'ammontare del canone, ferma restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 e s.m.i.
3. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.

Articolo 39 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo, si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 40 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande,

bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.

2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 41- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 42 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
3. Sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
4. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 43 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive.
2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
 - le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio
 - effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione;
 - revocate o decadute, protrattesi oltre la data dei relativi provvedimenti
 - d'urgenza, per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni normative e regolamentari.
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione e di aree superiori quelle concesse.
3. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
4. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

5. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 44 - Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, deve preventivamente inoltrare apposita domanda – in base alla tipologia di occupazione – al SUAP o SUE, almeno 10 giorni prima la data di richiesta della occupazione, salvo casi eccezionali.
2. A garanzia degli obblighi assunti, ai Dirigenti delle Aree/Settori competenti è riservata la facoltà di chiedere un deposito cauzionale, nella misura che sarà stabilita dall'Area/Settore, determinato di volta in volta secondo le diverse tipologie dell'occupazione, da versare mediante deposito in numerario, assegno circolare, fidejussione bancaria o assicurativa. La cauzione verrà svincolata alla scadenza della concessione a patto che sia stata rispettata ogni condizione prevista nell'atto di concessione e nel presente Regolamento, previa verifica da parte del personale degli uffici che hanno rilasciato l'autorizzazione/concessione. Nel caso in cui venga accertata eventuale trasgressione e non rispetto di quanto stabilito, la cauzione verrà incamerata dal Comune, fatta salva la risarcibilità di eventuali ulteriori danni.
3. Per le occupazioni temporanee, salva diversa disposizione normativa o regolamentare, la domanda deve essere presentata almeno 20 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

Articolo 45 - Prescrizioni per le occupazioni

1. Le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio di diritti dei terzi nei confronti del concessionario.
2. Il Comune non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone o a cose derivanti dall'occupazione.
3. Il concessionario solleva il Comune da qualsiasi responsabilità per eventuali danni derivanti al Comune stesso o a terzi dall'occupazione.
4. Il concessionario, a scadenza dei termini di concessione, è tenuto al ripristino del suolo occupato a propria cura e spese e, in mancanza di tale adempimento, potrà provvedere direttamente l'Amministrazione con spese a carico dell'occupante. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere al concessionario la prestazione di idonea cauzione, indicata al precedente art. 44.
5. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
6. Il Comune può altresì sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità, senza che il concessionario possa avanzare alcuna pretesa di ogni genere.

Articolo 46 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e i regolamenti vigenti in materia, nonché quelle specifiche dell'atto di concessione/autorizzazione, in particolare ha l'obbligo di:

- a) Custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione Comunale o dalle Forze dell'Ordine. In caso di smarrimento, distruzione o deterioramento dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale che provvederà a rilasciarne copia conforme a spese dell'interessato.
- b) Osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
- c) Comunicare all'ufficio che ha rilasciato l'atto, entro 30 (trenta) giorni, eventuali variazioni anagrafiche o della ragione sociale, o di altri dati riportati nella concessione o contratto.
- d) ha il divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- e) Eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione/autorizzazione d'occupazione, qualora la stessa sia scaduta, o non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, può provvedervi il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia dei materiali.
- Eventuali addizioni non preventivamente autorizzate dovranno essere rimosse senza pregiudizio alcuno per lo spazio occupato, fatta salva la facoltà dei Dirigenti di Aree/Settori competenti di trattenere le medesime senza il pagamento di alcuna indennità.
2. Per le occupazioni temporanee, effettuate da pubblici esercizi ed attività commerciali, è fatto obbligo, da parte del concessionario, della rimozione delle attrezzature, al momento della chiusura giornaliera dell'attività, salvo quanto diversamente disposto nell'atto di concessione.
 3. Le spese per imposte, tasse, diritti e quelle inerenti o conseguenti il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione, sono ad esclusivo e totale carico del titolare del medesimo atto.
 4. Il concessionario è altresì obbligato al versamento del canone, alla scadenza prevista, che dovrà essere effettuato secondo i termini e le modalità stabilite nel Capo II del presente Regolamento.
 5. Il concessionario deve rispettare il divieto di sub-concessione e di trasferimento o cessione a terzi della concessione/autorizzazione.
 6. Occorre limitare l'occupazione allo spazio assegnato nella concessione e non estenderla oltre; è fatto altresì divieto di modificare lo stato dei luoghi o danneggiare quanto esistente: prati, arbusti, piante e vegetazione in genere, arredi ed impianti.
 7. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 47- Durata dell'occupazione

1. La concessione e/o autorizzazione per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche, salvo rinuncia, decadenza o revoca, avrà giusto la durata del tempo indicato sull'atto di concessione/autorizzazione. Gli effetti della concessione, compresa la durata, decorrono dalla data del rilascio. Non è previsto il tacito rinnovo, occorre che, prima della scadenza, il concessionario richieda il rinnovo o la eventuale proroga secondo quanto previsto nel presente regolamento.
2. Le concessioni per le occupazioni temporanee riferite ad attività di commercio su aree pubbliche possono avere durata decennale o essere limitate alla durata delle fiere o manifestazioni similari a cui si riferiscono.
3. Le occupazioni temporanee relative ai pubblici esercizi ed ai lavori edili possono avere la durata massima di 360 giorni.

4. La concessione/autorizzazione viene revocata qualora non venga attivata nel termine di 4 mesi dalla data di rilascio. IL termine decorre in tal senso dall'accertamento effettuato dagli uffici competenti del Comune. Sono comunque fatte salve le mancate attivazioni della concessione/autorizzazione derivanti da cause di forza maggiore, compresi i motivi di salute, purché adeguatamente documentate.

Articolo 48 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 49 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato e del presente Regolamento. La recidiva si verifica quando più volte viene commessa la stessa violazione, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione;
 - b) la violazione delle norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli;
 - c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo nei 10 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto o nel diverso termine indicato nell'atto medesimo;
 - e) l'omesso pagamento anche parziale del canone, previa diffida del Settore/Servizio competente, a regolarizzare entro il termine di 60 (sessanta) giorni.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 50 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il Comune può, in qualsiasi momento e per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro mentre, il titolare del provvedimento amministrativo dovrà restituire al Comune il cartello segnaletico di cui al comma 2 dell'art. 45.

Articolo 51 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. Il titolare della concessione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo. Per le concessioni temporanee la domanda di rinnovo deve essere presentata ai Dirigenti di Aree/Settori competenti con le stesse modalità previste per il rilascio almeno dieci giorni prima della scadenza.
2. Per le concessioni temporanee potrà essere richiesto il rinnovo durante l'ultimo anno di validità dello stesso atto concessorio con istanza da inoltrare al Comune almeno tre mesi prima della scadenza dello stesso. La mancata produzione dell'istanza di rinnovo entro il termine suddetto costituisce rinuncia al rinnovo stesso della concessione.
3. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rinnovo dell'autorizzazione o concessione, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi, inerenti al canone oggetto del presente Regolamento.

Articolo 52 - Rinuncia

1. I contribuenti che non abbiano più interesse alle occupazioni di cui al comma 3 dell'art. 48 ed a quelle permanenti possono sempre rinunciare con apposita comunicazione da presentarsi al Comune, con conseguente cancellazione dall'elenco dei contribuenti a partire dal successivo anno solare, cui la concessione si riferisce.
Per le occupazioni permanenti dovrà darsi preavviso almeno 30 (trenta) giorni prima, per quelle temporanee, superiori a 48 ore, almeno 7 (sette) giorni prima.
2. La rinuncia all'occupazione non dà comunque diritto al rimborso del canone versato. Sarà invece rimborsato il deposito cauzionale eventualmente versato dall'occupante, se sussistono tutte le condizioni di cui al punto 4 dell'art. 44.
3. Il titolare del provvedimento amministrativo dovrà restituire al Comune il cartello segnaletico di cui al comma 2 dell'art. 45.

Articolo 53 - Occupazione d'urgenza

1. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e di emergenza accertata o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori per la tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato anche prima di aver ottenuto il formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente in sanatoria, previo accertamento da parte degli uffici competenti circa la sussistenza dei suddetti presupposti. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:
 - a) adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 30 e ss. Del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e ss. modifiche ed integrazioni;
 - b) dare immediata comunicazione, comunque non oltre 24 ore dall'inizio dell'occupazione, alla Polizia Locale, prima telefonicamente e poi via Fax o a mezzo telegramma, dell'occupazione effettuata;
 - c) presentare la domanda o la dichiarazione sostitutiva per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro il primo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dalla normativa vigente e del nuovo Codice della Strada.

Articolo 54 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari (necessaria per la quantificazione delle occupazioni del sottosuolo realizzata con cavi e condutture da società diverse da quelle che erogano i servizi all'utenza finale);
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 55 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate nelle tre categorie di cui all'allegato A del presente Regolamento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Le strade, le piazze, i canali e le altre aree di nuova costruzione si considerano appartenenti all'ultima categoria, fino alla loro formale classificazione.
3. Alla suddetta suddivisione, ricavata dagli elementi di centralità, valore storico-artistico, flusso turistico, presenze commerciali, utilità economica ed intensità abitativa, è riconducibile il valore economico dell'area.
4. Le tariffe, per ciascuna categoria, sono così determinate:
 - a) 1^a categoria: 100% della tariffa base;
 - b) 2^a categoria: 80% della tariffa base;
 - c) 3^a categoria: 40% della tariffa base.
5. Viene, altresì, prevista una maggiorazione dello 0,15 del coefficiente moltiplicatore in relazione alle occupazioni temporanee e permanenti realizzate in alcune aree di particolare pregio appartenenti alla 1^a categoria così come specificamente elencate:
 - a) Nicastro: C.so Numistrano, P.zza Pietro Ardito, C.so G. Nicotera, P.zza Mercato Vecchio; P.zza Feroleto; P.zza Bovio; P.zza Stocco; P.zza Sacchi; via Garibaldi (articolo così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/2012).
 - b) Sambiasi: P.zza Fiorentino; P.zza Matrice; P.zza Diaz; C.so V. Emanuele.
 - c) S. Eufemia Lamezia: P.zza Italia.
6. Tale maggiorazione non viene applicata alle occupazioni riguardanti le fiere e gli accessi carrabili a filo del manto stradale.
7. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 56 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:
 - dalle ore 7 alle ore 20;
 - dalle ore 20 alle ore 7.

Articolo 57 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o, per le occupazioni con condutture diverse dai servizi in rete, in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq. Inoltre, per le installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante è prevista la riduzione della tariffa base dell'80% in virtù della legge 18 marzo 1968, n.337, Titolo II, art.10, comma 2.
4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa applicabile. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con

autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Articolo 58 - Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Sono considerati passi carrabili tutti gli accessi ad area privata da strada o area pubblica o soggetta a servitù di pubblico passaggio autorizzati come accessi carrabili ai sensi del codice della strada.
3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
4. La tariffa è parimenti ridotta fino al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dai comuni o dalle province che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
5. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 59 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000 per cento;
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
 - per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.

5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1000 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.
6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 60 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 61 - Agevolazioni

1. Sono escluse dal pagamento del canone le seguenti occupazioni di spazi ed aree pubbliche:
 - a) effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da Enti Pubblici non commerciali ed Organizzazioni non lucrative di utilità sociali per finalità di assistenza, previdenza, sicurezza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap, intendendo per accesso qualsiasi manufatto per agevolare il transito dei veicoli condotti, o comunque utilizzati da disabili ed i passi carrabili affrancati ai sensi dell'art. 44, comma 11, del D. Lgs. n. 507 del 15.11.1993;
 - g) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - h) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche da parte di coloro che promuovono manifestazioni o iniziative di carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 100 mq;
 - i) le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
 - j) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a solo trasporto pubblico nelle aree pubbliche a ciò destinate;
 - k) le occupazioni realizzate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi per conto del Comune, solo per la parte di suolo pubblico necessario per la esecuzione dei lavori;
 - l) il commercio ambulante itinerante;
 - m) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente

- quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- n) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardante infissi, pareti, coperture di durata non superiore ad un'ora;
 - o) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
 - p) le occupazioni dello spettacolo viaggiante con veicoli destinati a ricoveri di mezzi e persone;
 - q) le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, culturali, turistiche, promozionali, sportive, religiose, assistenziali, benefiche, celebrative, del tempo libero svolte da soggetti non in esercizio di attività economica, di durata non superiore a 24 ore. L'esenzione non si applica ai soggetti che all'interno della manifestazione svolgono attività economiche;
 - r) per i primi 10 mq. di superficie, gli esercizi commerciali di somministrazione che si impegnino a non collocare le macchine dei giochi elettronici a premi (slot machine).
2. Sono inoltre esenti:
 - a) le occupazioni con ponteggi per l'esecuzione di restauri e ristrutturazione del patrimonio edilizio in centro storico. Ai fini dell'esenzione è necessario che la stessa occupazione non abbia durata complessiva superiore a tre mesi. Il periodo temporale superiore ai sei mesi sarà assoggettato alla relativa tariffa.
 - b) le occupazioni per manifestazioni di notevole interesse culturale, artistico, sportivo e di richiamo turistico, promosse e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, con esclusione di quelle per attività commerciali o di pubblici esercizi.
 3. Si applicano le agevolazioni previste dal "Regolamento per il riconoscimento delle agevolazioni per i tributi locali in favore delle imprese che hanno sporto denuncia nei confronti di atti estorsivi compiuti ai loro danni" approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 23 del 28.04.2009.
 4. Le occupazioni di suolo pubblico temporanee promosse nelle aree o spazi anche verdi e finalizzate alla promozione del territorio e delle attività connesse, oltre che alle attività culturali, sportive e sociali o al recupero del degrado urbano, promosse dai diversi settori comunali ma con effettiva occupazione da parte di soggetti privati, possono beneficiare di una riduzione dell'80% del canone dovuto relativamente all'intera area oggetto di concessione anche se sulla medesima viene svolta attività di natura economico-commerciale di qualsiasi genere.
 5. Le occupazioni temporanee di suolo pubblico effettuate dagli esercizi commerciali in sede fissa che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande durante la stagione estiva (dal 10 giugno al 21 settembre) attraverso la collocazione provvisoria, negli spazi pubblici antistanti il proprio esercizio e a servizio dello stesso di elementi di arredo urbano e/o di elementi funzionali alle attività, possono beneficiare, previa apposita domanda, delle seguenti riduzioni del canone dovuto relativamente all'area oggetto di concessione:
 - a) Elementi di arredo urbano costituiti da piante e fioriere: 100% di riduzione del canone;
 - b) Tavolini, sedie, panchine e altri arredi amovibili giornalmente: 80% di riduzione del canone;
 - c) Ombrelloni e altri arredi di maggiore ingombro e non amovibili giornalmente: 50% di riduzione del canone.

Articolo 62 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.

2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 63 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 500,00
3. Per le occupazioni temporanee riferite all'attività edilizia il canone non può essere rateizzato.
4. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 64 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 65 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura legale.

Articolo 66 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse,

- parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura legale.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
 3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa del 100% dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
 4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
 5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
 6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
 7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 67 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,33.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 68 - Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 69 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 70 - Domanda di occupazione

1. La dichiarazione deve essere presentata al SUAP del Comune.
2. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della occupazione.

Articolo 71 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 72 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, le strade del Comune sono classificate nelle tre categorie di cui all'allegato A del presente Regolamento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 73 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato.
4. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 74 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, il Comune – tramite la Polizia locale o altro Ufficio formalmente preposto – ovvero, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 75 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 76 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 500,00. In ogni caso il versamento rateale del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 77 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 78 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura legale.

Articolo 79 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura legale.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
3. Per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa del 100% dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 80 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,33.

ALLEGATO

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, DEGLI SPAZI E DELLE AREE PUBBLICHE

1° CATEGORIA

1	CORSO	COMUNE EX-NICASTRO	G. NICOTERA
2	CORSO	COMUNE EX-NICASTRO	NUMISTRANO
3	VIA	COMUNE EX-NICASTRO	L. DA VINCI
4	VIA	COMUNE EX-NICASTRO	XX SETTEMBRE
5	VIA	COMUNE EX-NICASTRO	F. NICOTERA
6	VIA	COMUNE EX-NICASTRO	A. VOLTA
7	VIA	COMUNE EX-NICASTRO	TIMAVO
8	VIA	COMUNE EX-NICASTRO	MICHELANGELO
9	VIA	COMUNE EX-NICASTRO	CRATI
10	VIA	COMUNE EX-NICASTRO	F. COLELLI
11	VIA	COMUNE EX-NICASTRO	MISIANI
12	VIA	COMUNE EX-NICASTRO	C. COLOMBO
13	PIAZZA	COMUNE EX-NICASTRO	F. BORELLI
14	VIA	COMUNE EX-NICASTRO	SELE
15	VIALE	COMUNE EX-NICASTRO	I° MAGGIO
16	VIA	COMUNE EX-NICASTRO	TAGLIAMENTO
17	VIA	COMUNE EX-NICASTRO	RENO
18	VIA	COMUNE EX-NICASTRO	METAURO
19	PIAZZA	COMUNE EX-NICASTRO	DELLA REPUBBLICA
20	VIA	COMUNE EX-NICASTRO	L. GALVANI
21	VIALE	COMUNE EX-NICASTRO	A. MORO
22	VIA	COMUNE EX-NICASTRO	PIAVE
23	VIA	COMUNE EX-NICASTRO	PO
24	VIA	COMUNE EX-NICASTRO	LORIEDO
25	PIAZZA	COMUNE EX-NICASTRO	MAZZINI
26	VIA	COMUNE EX-NICASTRO	G. CARDUCCI
27	PIAZZA	COMUNE EX-NICASTRO	ARDITO
28	PIAZZA	COMUNE EX-NICASTRO	E.R. DE MEDICI
29	PIAZZA	COMUNE EX-NICASTRO	TRENTO
30	PIAZZA	COMUNE EX-NICASTRO	CAP. MANFREDI
31	PIAZZA	COMUNE EX-NICASTRO	PORCELLI -MEDAGLIE
32	P.TTA	COMUNE EX-NICASTRO	G. FEROLETO
33	P.TTA	COMUNE EX-NICASTRO	NICASTRO
34	VIA	COMUNE EX-NICASTRO	TEVERE
35	VIA	COMUNE EX-NICASTRO	TICINO
36	VIA	COMUNE EX-NICASTRO	ADIGE
37	PIAZZA	COMUNE EX-NICASTRO	ROTONDA
38	VIA	COMUNE EX-NICASTRO	TURATI
39	VIA	COMUNE EX-NICASTRO	MONTELUNGO
40	VIA	COMUNE EX-NICASTRO	ADDA
41	VIA	COMUNE EX-NICASTRO	S. MICELI
42	VIA	COMUNE EX-NICASTRO	DEI MILLE
43	VIA	COMUNE EX-NICASTRO	T. FUSCO
44	VIA	COMUNE EX-NICASTRO	COL.CASSOLI
45	VIA	COMUNE EX-NICASTRO	S.e LUCIA PRECENZANO
46	PIAZZA	COMUNE EX-SAMBIASE	FIorentINO
47	PIAZZA	COMUNE EX-SAMBIASE	DIAZ
48	CORSO	COMUNE EX-SAMBIASE	V. EMANUELE
49	PIAZZA	COMUNE EX-S.EUFEMIA	ITALIA
50	PIAZZA	COMUNE EX-SAMBIASE	MATRICE

51	PIAZZA	COMUNE EX-NICASTRO	MERCATO VECCHIO
52	PIAZZA	COMUNE EX-NICASTRO	BOVIO
53	PIAZZA	COMUNE EX-NICASTRO	STOCCO
54	PIAZZA	COMUNE EX-NICASTRO	SACCHI
55	VIA	COMUNE EX-NICASTRO	GARIBALDI

2° CATEGORIA

1	VIA	COMUNE EX-SAMBIASE	DELLA LIBERTA'
2	VIA	COMUNE EX-SAMBIASE	DELLE TERME
3	VIA	COMUNE EX-SAMBIASE	E. DI SAPRI
4	VIA	COMUNE EX-SAMBIASE	G. MARCONI
5	VIA	COMUNE EX-SAMBIASE	FIorentINO
6	CORSO	COMUNE EX-SAMBIASE	DELLA REPUBBLICA
7	VIA	COMUNE EX-SAMBIASE	GORIZIA
8	VIA	COMUNE EX-SAMBIASE	DE PRETIS
9	PIAZZA	COMUNE EX-SAMBIASE	BOTTICELLI
10	VIA	COMUNE EX-SAMBIASE	F. CUPIRAGGI
11	VIA	COMUNE EX-SAMBIASE	CARAVAGGIO
12	VIA	COMUNE EX-S.EUFEMIA	DEL MARE
13	VIA	COMUNE EX-S.EUFEMIA	DELLE NAZIONI
14	VIA	COMUNE EX-S.EUFEMIA	MONTELLO
15	PIAZZA	COMUNE EX-S.EUFEMIA	LAMEZIA
16	VIA	COMUNE EX-S.EUFEMIA	GIOVANNI XXIII

3° CATEGORIA

TUTTE LE RIMANENTI STRADE ED AREE DEL TERRITORIO COMUNALE NON COMPRESI NELLE PRIME DUE CATEGORIE